



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, 20 luglio 2007, prot. 7484

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

LORO SEDI

AI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'EUROPA - UFFICIO I
Piazzale della Farnesina, 1

00194 ROMA

(rif. nota n. 243506 del 28-6-2007)

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

LETTERA CIRCOLARE

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti

11100 AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA -
Segretariato Generale e Riforme istituzionali
Servizio Affari della Presidenza

Via Carducci, 6 (3° piano)

34100 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio di
vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 BOLZANO



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

OGGETTO: Libera prestazione di servizi in Italia da parte di imprese stabilite nella Confederazione Svizzera.

Questa Amministrazione, a seguito di uno specifico quesito ricevuto, si è rivolta al Ministero degli affari esteri per sapere se un'impresa stabilita in Svizzera e cui siano stati ivi riconosciuti i requisiti per l'installazione di impianti di riscaldamento e protezione antincendio, possa operare in Italia senza stabile organizzazione (in regime, pertanto, di libera prestazione di servizi) rilasciando la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge n. 46 del 1990 e, più in generale, se detta impresa possa essere equiparata, ai fini in questione, alle imprese aventi sede in Paesi membri dell'Unione europea.

A tale riguardo il citato Ministero ha segnalato che, in via generale, la possibilità di prestare liberamente servizi in Italia da parte delle imprese svizzere non può essere equiparata *in toto* a quella riconosciuta alle imprese comunitarie (e dei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo) ma va esaminata alla luce dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. Le pertinenti disposizioni di quest'ultimo si ricollegano in buona misura a quelle contenute nel Trattato CE (si vedano, in particolare, l'articolo 5 e l'Allegato I, capitolo IV, articoli 17-23).

In base a tali disposizioni (in particolare ai sensi degli articoli 5 dell'Accordo e 17 (a) dell'Allegato I) è vietata qualsiasi limitazione ad una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio della parte contraente, che non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Viene dunque fissato il limite di 90 giorni come linea di demarcazione tra stabilimento e prestazione di servizi (laddove nel Trattato CE si parla, più genericamente, di "prestazione a titolo temporaneo"), limite oltre il quale al prestatore di servizi potrà essere chiesto di stabilirsi sul territorio italiano, soggiacendo agli adempimenti del caso.



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055304 Fax 06483691

L'art. 19 dell'Allegato I specifica, inoltre, che il prestatore di servizi che abbia diritto di esercitare la propria attività nel proprio Paese d'origine (con ciò intendendo non solo i lavoratori autonomi in esso legalmente stabiliti ma anche le società ivi legittimamente costituite) possa esercitare entro i 90 giorni la propria attività nel territorio dell'altra parte alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, formulazione sostanzialmente simile a quella presente nel Trattato CE all'art. 50 terzo comma.

L'art. 22 dell'Allegato I dell'Accordo, d'altra parte, fa salva l'applicabilità di disposizioni nazionali, che possono dunque anche essere limitative della libera prestazione di servizi nei periodi di durata inferiore o uguale ai 90 giorni, qualora giustificate da seri motivi di interesse generale; disposizione che sembra potersi ricollegare alle norme (artt. 46 e 55 del Trattato CE) che prevedono la possibilità di deroghe alla libera prestazione di servizi per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica, nonché alla "clausola di interesse generale" elaborata per via giurisprudenziale. Il comma 2 dell'art. 16 stabilisce che per l'applicazione delle nozioni di diritto comunitario si tenga conto della giurisprudenza pertinente della Corte CE; nel caso di specie, tuttavia, come illustrato, non vi è esatta coincidenza tra la dizione utilizzata nell'Accordo e le corrispondenti nozioni contenute nel Trattato CE.

In definitiva, si può ritenere che l'equiparazione tra imprese svizzere e comunitarie, anche al di sotto dei 90 giorni, non è né automatica né sancita dalla lettera dell'Accordo tra CE e Svizzera, che invece fa riferimento (art. 16, comma 1) alla necessità che le parti contraenti prendano "tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti ed obblighi equivalenti a quelli contenuti in atti giuridici dell'Unione europea". Poiché misure specifiche devono essere adottate a tal fine, l'equivalenza tra prestatore di servizio svizzero e prestatore comunitario è solo potenziale e comunque raggiungibile in via interpretativa, non potendosi però escludere che un'applicazione più restrittiva sia da ritenersi in ogni caso conforme all'Accordo.

Sulla base delle considerazioni del Ministero degli affari esteri sopra esposte, questa Amministrazione ritiene che nulla osti a che un'impresa stabilita in Svizzera ed ivi abilitata a svolgere attività ricomprese tra quelle disciplinate dalla legge n. 46/90, eserciti le attività stesse sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi (senza, pertanto, obbligo di istituire proprie sedi secondarie o unità locali), a condizione che:

- a) detta prestazione non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
- b) siano rispettate le disposizioni della normativa italiana volte a garantire la corretta esecuzione degli impianti in questione (ad es. art. 9 della legge n. 46/90,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

che prevede il rilascio da parte dell'impresa di un certificato di conformità alle regole tecniche dell'impianto realizzato).

Si evidenzia, comunque, che tali indicazioni dovranno essere opportunamente coordinate con le disposizioni in materia di libera prestazione di servizi contenute nella direttiva 2005/36/CE, attualmente in corso di recepimento.

Si fa riserva, al riguardo, di ulteriori comunicazioni volte a chiarire, in particolare, le modalità con cui i soggetti operanti in regime di libera prestazione di servizi dovranno fare rilevare la loro presenza sul territorio italiano.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

F.to Spigarelli

F.to Maceroni

Sp/C/Doc/146/146-ab.86.lc